Regolamento UE sulla Deforestazione (UE) 2023/1115

Il Regolamento UE sulla Deforestazione (EUDR) rappresenta un passo decisivo nella lotta contro la deforestazione e il degrado forestale a livello globale. Questo regolamento stabilisce norme rigorose per l'immissione sul mercato dell'Unione e l'esportazione di determinate materie prime e prodotti associati alla deforestazione.

L'obiettivo principale è ridurre l'impatto del consumo europeo sulla perdita di foreste nel mondo, contribuendo così alla lotta contro il cambiamento climatico e alla protezione della biodiversità, due delle maggiori sfide ambientali della nostra epoca.

La Grave Situazione della Deforestazione Globale

420M

Ettari di foreste persi

Superficie scomparsa tra il 1990 e il 2020, più estesa dell'intera Unione Europea

10M

Ettari persi ogni anno

Tasso annuale di perdita forestale che continua nonostante gli sforzi globali

10%

Delle foreste mondiali

Percentuale del totale delle foreste planetarie già scomparse negli ultimi decenni

La deforestazione rappresenta una delle principali cause del riscaldamento globale e della perdita di biodiversità. Le foreste stesse sono vittime del cambiamento climatico, creando un ciclo negativo che accelera entrambi i fenomeni. Questa situazione richiede un intervento urgente e coordinato a livello internazionale.

Made with GAMMA

Il Legame tra Consumo UE e Deforestazione

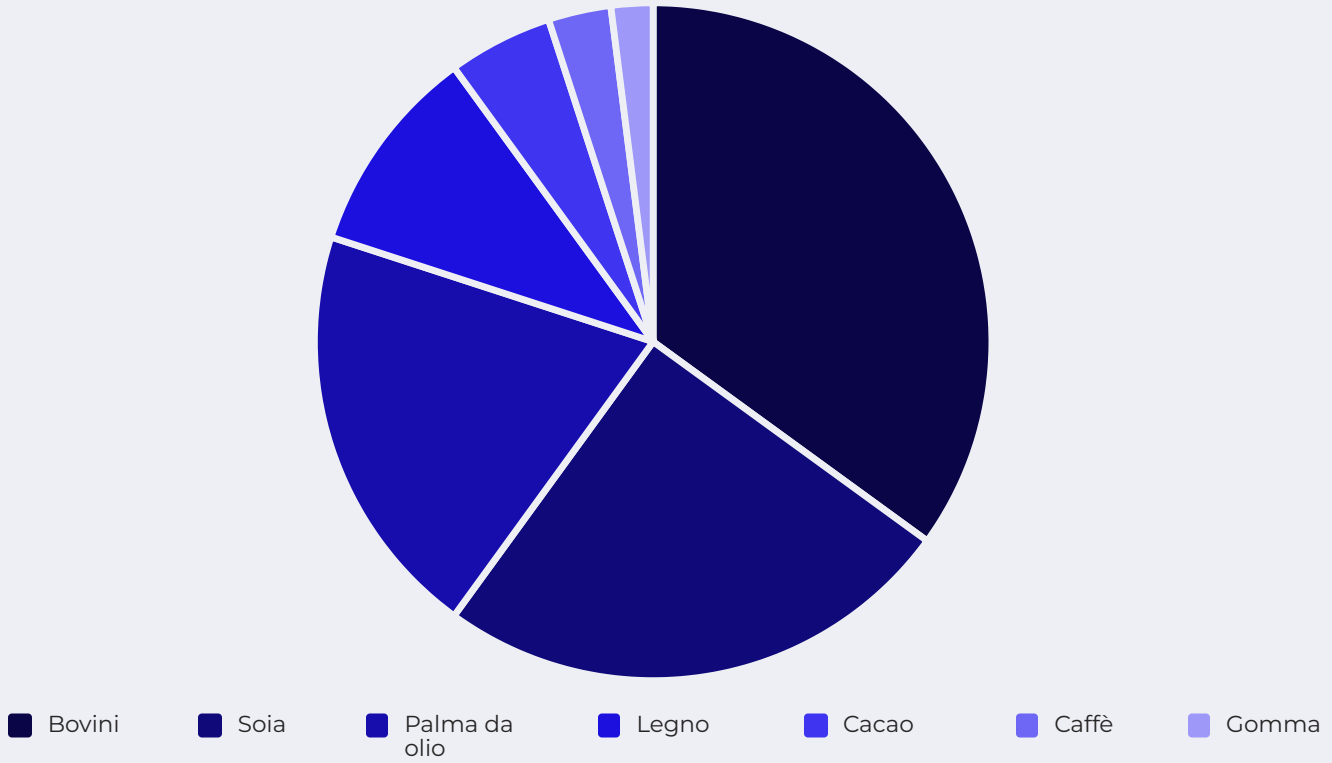

Il consumo dell'Unione Europea è riconosciuto come **"un fattore importante di deforestazione e degrado forestale su scala mondiale"**. Senza interventi normativi, il consumo e la produzione nell'UE di sei materie prime principali (bovini, cacao, caffè, palma da olio, soia e legno) potrebbero causare la deforestazione di circa **"248.000 ettari all'anno entro il 2030"**.

Nonostante la percentuale sia in calo, il regolamento sottolinea che **"il consumo dell'Unione è responsabile di una quota sproporzionata di deforestazione"**, evidenziando la necessità di un'azione concreta da parte dell'UE.

Made with GAMMA

Obiettivi e Ambito di Applicazione

Materie Prime Interessate

Bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno sono le materie prime soggette al regolamento, insieme ai prodotti derivati elencati nell'Allegato I.

Deforestazione Zero

I prodotti devono essere **"a deforestazione zero"**: prodotti su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020.

Obiettivi Principali

Combattere la deforestazione globale e ridurre il contributo dell'UE alle emissioni di gas serra e alla perdita di biodiversità a livello mondiale.

Il regolamento stabilisce norme chiare per l'immissione e la messa a disposizione sul mercato dell'UE, nonché per l'esportazione dall'UE, di prodotti che contengono o sono stati nutriti o fabbricati usando le materie prime interessate, con l'obiettivo di garantire che questi prodotti non contribuiscano alla deforestazione.

Made with GAMMA

Obblighi di Due Diligence

Raccolta Informazioni Dettagliata

Acquisizione di dati specifici sul prodotto: denominazione commerciale, codice del prodotto, paese di produzione, regione di origine. Dettagli sulla geolocalizzazione tramite coordinate GPS dei lotti di terreno coinvolti. Quantificazione precisa in unità di misura standard e identificazione dei fornitori diretti e indiretti, inclusi contratti e certificazioni.

Dichiarazione Formale di Due Diligenza

Presentazione alle autorità competenti di una dichiarazione di dovuta diligenza completa e accurata, corredata da tutta la documentazione giustificativa: analisi del rischio, misure di mitigazione implementate, risultati del monitoraggio e dichiarazioni dei fornitori. Aggiornamento tempestivo della dichiarazione in caso di nuove informazioni o modifiche alla catena di approvvigionamento.

Valutazione Approfondita del Rischio

Analisi completa del rischio di non conformità, considerando la complessità della catena di approvvigionamento, la presenza di certificazioni di sostenibilità riconosciute e l'affidabilità delle informazioni raccolte. Valutazione basata su indicatori di rischio specifici per paese e materia prima, con riferimento a fonti di dati autorevoli e aggiornate.

Attenuazione Efficace del Rischio

Implementazione di misure concrete per ridurre il rischio di deforestazione a un livello trascurabile: audit indipendenti della catena di approvvigionamento, tracciabilità avanzata tramite tecnologie digitali, supporto a progetti di riforestazione e compensazione delle emissioni di carbonio. Verifica dell'efficacia delle misure tramite monitoraggio periodico e reportistica trasparente.

Gli operatori (chi immette per la prima volta sul mercato UE o esporta) e i commercianti non PMI devono esercitare la dovuta diligenza prima di immettere i prodotti sul mercato o esportarli. Questo processo deve essere **"documentato e riesaminato con cadenza almeno annuale"** e messo a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

I commercianti PMI hanno obblighi informativi più limitati, dovendo raccogliere e conservare informazioni sui propri fornitori e clienti.

Made with GAMMA

Valutazione Comparativa dei Paesi

Il regolamento introduce un sistema a tre livelli per la valutazione del rischio a livello di paese o di parti di paese. Inizialmente, tutti i paesi sono classificati a rischio standard. La Commissione stabilirà un elenco di paesi a basso e alto rischio basandosi su criteri quantitativi, oggettivi e riconosciuti a livello internazionale.

Per i prodotti provenienti da paesi a basso rischio, gli operatori possono beneficiare di una **"dovuta diligenza semplificata"**. Per i paesi ad alto rischio, le autorità competenti applicheranno **"controlli rafforzati"**. La Commissione avvierà un dialogo specifico con i paesi classificati ad alto rischio per ridurne il livello di rischio.

Made with GAMMA

Controlli ed Esecuzione

1

Controlli Periodici

Basati su approccio di rischio, con obiettivi minimi annuali: 9% degli operatori e dei prodotti da paesi ad alto rischio, 1% per paesi a basso rischio

2

Misure Immediate

Possibilità di sequestro dei prodotti in caso di potenziale non conformità

3

Sanzioni

Fino al 4% del fatturato annuo, confisca dei prodotti, esclusione da appalti pubblici

Gli Stati membri sono responsabili dell'esecuzione del regolamento attraverso autorità competenti, che effettueranno controlli sui sistemi di due diligence, sulla documentazione e sui registri degli operatori e commercianti.

Le autorità competenti possono adottare **"misure provvisorie immediate"** in caso di potenziale non conformità. Gli Stati membri devono stabilire sanzioni **"effettive, proporzionate e dissuasive"** per le violazioni, che possono includere sanzioni pecuniarie significative e altre restrizioni.

Made with GAMMA

Aggiornamenti e Tempistiche di Applicazione

1 Giugno 2023

Pubblicazione del Regolamento (UE) 2023/1115

2 30 Dicembre 2024

Abrogazione del precedente Regolamento (UE) n. 995/2010 (EUTR)

3 30 Dicembre 2025

Applicazione per le grandi imprese (con la proroga proposta)

4 30 Giugno 2026

Applicazione per microimprese e piccole imprese (con la proroga proposta)

La Commissione Europea ha pubblicato documenti di orientamento per supportare l'attuazione del regolamento e ha proposto una proroga dei termini di applicazione, riconoscendo le preoccupazioni espresse dai partner internazionali e da alcuni portatori di interessi in Europa riguardo al loro grado di preparazione.

Questa proroga di 12 mesi è intesa come un periodo di introduzione graduale per garantire un'attuazione corretta ed efficace. Le microimprese e le piccole imprese continueranno a beneficiare di un regime semplificato.

Made with GAMMA